

# ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 47-A

## RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(TOGNI)

*nella seduta del 20 novembre 1947*

Approvazione dei seguenti Atti internazionali conclusi a Neuchâtel, tra l'Italia ed altri Stati, l'8 febbraio 1947: a) Accordo per la conservazione o la reintegrazione dei diritti di proprietà industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale; b) Protocollo di chiusura; c) Protocollo di chiusura addizionale

*Seduta del 2 dicembre 1947*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli onorevoli Ministri degli affari esteri (Sforza) e dell'industria e commercio (Togni) hanno presentato, alla terza Commissione permanente legislativa, il disegno di legge con il quale si propone l'approvazione dei seguenti atti internazionali, conclusi a Neuchâtel, tra l'Italia ed altri Stati, l'8 febbraio 1947:

a) Accordo per la conservazione o la reintegrazione dei diritti di proprietà industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale;

b) Protocollo di chiusura;

c) Protocollo di chiusura addizionale.

L'accordo concluso impegna i seguenti Paesi dei trentotto che fanno parte dell'Unione internazionale di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale: Belgio, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Grecia, Irlanda, Italia, Libano, Liechtestein, Lussemburgo, Marocco (zona francese), Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Siria, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia ed Ungheria. Cinque altri Paesi furono presenti alla Conferenza diplomatica mediante osser-

vatori: Canada, Cuba, Repubblica Dominicana, Stati Uniti dell'America del Nord, Messico.

Scopo dell'accordo è quello di creare — tra gli Stati contraenti — un diritto internazionale comune per quanto concerne la conservazione o la reintegrazione dei diritti di proprietà industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale.

Per quanto (articolo 7 dell'« Accordo ») le disposizioni fissate nell'Accordo stesso rappresentino un minimo di protezione — essendo lasciata libertà d'applicazione delle disposizioni più favorevoli della legislazione interna dei singoli Stati e degli Accordi e Trattati che i Governi dei Paesi contraenti hanno concluso o concluderanno tra di loro — non vi è dubbio che l'Accordo di cui si propone l'approvazione dà un apporto sostanziale ed importante alla auspicata conservazione o reintegrazione dei diritti di proprietà industriale.

L'articolo 1 dell'« Accordo » proroga fino al 31 dicembre 1947 i termini di priorità previsti dall'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale in rapporto alle privative per invenzioni industriali, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali e registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, qualora si tratti:

a) di termini di priorità non ancora scaduti alla data del 3 settembre 1939;

b) di termini di priorità nati durante la guerra ma anteriormente al 1° gennaio 1947, mediante deposito regolare effettivo eseguito in uno dei Paesi aderenti all'Accordo.

Mentre l'articolo 1 stabilisce le norme per la rivendicazione tardiva dei limiti di priorità, l'articolo 2 dell'« Accordo » si occupa della reintegrazione di diritti allo stato anteriore, disponendo che siano prorogati, senza pagamento di soprattassa, fino al 30 giugno 1948, a favore dei titolari dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dei loro aventi causa, i termini stabiliti dalla legislazione interna di ciascun paese, per adempiere le formalità o compiere gli atti necessari:

a) per conservare i diritti di proprietà industriale già nati al 30 settembre 1939 o dopo tale data;

b) per ottenere quelli che, se la guerra non avesse avuto luogo, avrebbero potuto essere acquistati posteriormente alla data suddetta in seguito ad una domanda depositata prima del 30 giugno 1947.

Gli articoli 3 e 4 fissano al 30 giugno 1948 il termine perentorio entro il quale può pro-

cedersi alla rinnovazione di un marchio di fabbrica o di commercio scaduto nel periodo tra il 3 settembre 1939 e il 30 giugno 1947, sia che trattisi di marchi nazionali (articolo 3), sia che trattisi di marchi oggetto di registrazione internazionale 1891 (articolo 4). Deve essere rilevato che il principio, in questi articoli formulato, della retroattività alla data della scadenza normale degli effetti della rinnovazione tardiva, ha una notevole importanza in quanto impedisce ogni interruzione di protezione in questa categoria di diritti esclusivi ed evita che possano essere riconosciuti diritti di terzi su marchi destinati ad individuare e caratterizzare i prodotti di una azienda.

In virtù dell'articolo 5, il periodo compreso tra il 3 settembre 1939 ed il 30 giugno 1947 non viene computato nel calcolo sia del termine previsto per l'attuazione delle invenzioni o l'uso dei marchi, sia del termine di tre anni richiesto dall'articolo 6-bis della Convenzione dell'Unione: ed è inoltre stabilito che non si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 5 della Convenzione dell'Unione ai brevetti, disegni e modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, ancora validi al 3 settembre 1939.

Al fine di venire incontro ai terzi, e precisarne i diritti, l'articolo 6 stabilisce che i terzi i quali dopo il 3 settembre 1939 e fino al 31 dicembre 1946 avessero in buona fede sfruttato un'invenzione, un modello d'utilità, un disegno o modello industriale, potranno continuare l'esercizio, attenendosi alle condizioni previste dalle leggi interne dei singoli paesi.

Dopo aver precisato (articolo 8) che le sue disposizioni non potranno derogare agli Accordi e Trattati di pace, l'« Accordo » fissa negli articoli 9, 10 ed 11 le formalità della ratifica, della firma della ratifica e del deposito dell'atto negli archivi del Governo della Confederazione elvetica.

Il Protocollo di chiusura stabilisce che non debba considerarsi come violazione dei diritti del proprietario d'un prodotto, coperto da marchio di privativa, il fatto d'aver introdotto, per conto del Governo ed ai fini bellici, un tale prodotto con marchio contraffatto od imitato nel Paese ove tale marchio è registrato, se tale introduzione è avvenuta nel periodo tra il 3 settembre 1939 ed il 30 giugno 1947. Contempla inoltre (n. 2) una particolare situazione riferentesi alla Cecoslovacchia.

Il Protocollo aggiunto di chiusura, infine, estende ai brevetti la norma sopra riportata del n. 1 del Protocollo di chiusura, per i casi in cui l'importazione abbia avuto luogo nel

territorio delle Nazioni alleate od associate, o d'un paese nemico di queste, durante la guerra.

Onorevoli Colleghi, l'« Accordo », di cui ho cercato di tracciare le linee essenziali, segna certamente un notevole progresso nella via faticosa della pace basata sulle amichevoli in-

fese internazionali, e pertanto la Terza Commissione — unanime — propone che voi vogliate dare intera approvazione alla legge che dà esecuzione agli Atti internazionali nei quali l'Accordo è consacrato.

MASTINO GESUMINO, *Rèlatore.*

**DISEGNO DI LEGGE**  
**DEL MINISTERO**

**ART. 1.**

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti internazionali conclusi a Neuchâtel, tra l'Italia ed altri Stati, l'8 febbraio 1947:

- a) Accordo per la conservazione o la reintegrazione dei diritti di proprietà industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale;
- b) Protocollo di chiusura;
- c) Protocollo di chiusura addizionale.

**ART. 2.**

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 9 dell'Accordo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente.

**DISEGNO DI LEGGE**  
**DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Identico.*

**ART. 2.**

*Identico.*